



*Ministero della cultura*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

**Elaborato n. 3:**

## **NORME**

### **ALLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO**

*ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.*

### **COMUNI DI CELLERE, FARNESE, ISCHIA DI CASTRO, LATERA, PIANSANO E VALENTANO (VT) "Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici"**

Le presenti norme integrano e puntualizzano quelle già allegate al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2, relativamente ai agli "ambiti di paesaggio" e ai "beni paesaggistici" individuati nel medesimo PTPR rispettivamente alle tavole A e alle tavole B, con riferimento alle aree ricomprese nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "*Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici*" nei comuni di Latera, Valentano, Ischia di Castro e, in parti minori, nei comuni di Cellere, Farnese e Piansano.

Gli obiettivi di tutela della presente dichiarazione sono conformati a quanto indicato nell'art. 135, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio d.lgs. 42/2004 (di seguito anche Codice) e mirano ad:

– assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

- fornire gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.

Date le specifiche caratteristiche del territorio in esame, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storici, limitando estesi e diffusi fenomeni trasformativi con caratteri marcatamente antropici. Altresì assume particolare importanza la promozione della conservazione e del recupero del patrimonio storico, elementi che contribuiscono alla qualificazione del valore estetico tradizionale proprio del contesto qui individuato. Per assicurare le finalità preposte al presente provvedimento, la specifica disciplina prevista persegue, limitatamente agli aspetti paesaggistici obiettivi di qualità rispettivamente a quanto previsto dall'art. 135 comma 3 del Codice, "la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari" consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinché possano informare "la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità" (art. 131, comma 5 del Codice).

Pertanto andranno attentamente considerati i seguenti aspetti:

- lo sviluppo e l'integrazione di nuove infrastrutture e servizi;
- le tipologie e le tecniche di coltivazione, con particolare attenzione alla conservazione di sistema colture estensive di qualità;
- la conservazione del ricco patrimonio storico presente nei tre centri storici considerati e caratterizzanti la caldera, insieme alla conservazione delle strutture con valore storico testimoniale quali fontanili, mole, casali, ponti, cappelle, pozzi presenti nelle aree considerate.

L'area interessata dalla presente dichiarazione di notevole interesse pubblico, costituisce un comprensorio di eccezionale interesse e valore per la presenza di particolari condizioni fisiche, orografiche, geomorfologiche e naturali, nonché per la presenza di evidenze monumentali e strutture storiche rappresentative della tradizione architettonica locale, beni che risultano capillarmente diffusi e indissolubilmente legati al contesto paesaggistico che li accoglie. Ciò ha determinato la necessità di introdurre prescrizioni finalizzate a garantire una tutela efficace e unitaria dell'area e a preservare il patrimonio presente. Pertanto, le Norme del PTPR, riferibili ai diversi paesaggi indicati e ai beni paesaggistici individuati nel PTPR, vengono integrate dalle seguenti prescrizioni.

In generale, nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" andranno assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, della morfologia naturale, degli elementi storici, degli assetti arborei, delle colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio; ugualmente andrà garantito il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale, aspetti più dettagliatamente illustrati nelle Norme riportate a seguire.

Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario" sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, della morfologia naturale dei suoli, degli elementi storici, degli assetti arborei, delle colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del

contesto paesaggistico storico e agrario; inoltre, sono assicurati la conservazione degli edifici e dei manufatti rurali che presentano interesse estetico tradizionale e sono testimonianza dell'economia tradizionale, anche in funzione del rapporto con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale, mediante la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche. Vanno proseguite, pertanto, le tradizionali attività di gestione agricola dei fondi:

- minima occupazione del suolo e massima naturalità dei luoghi;
- avvicendamento e rotazione delle colture;
- limitazione di colture intensive non storicizzate e non tipiche all'ambito qui considerato, con impatto negativo sulla componente paesaggistica, con modifica dello scenario e dell'assetto panoramico e, conseguentemente, della percezione di tali aree;
- protezioni dei pascoli;

Si raccomanda di salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi (anche se non classificati come aree boscate).

Tutte le prescrizioni introdotte per perseguire gli obiettivi di tutela e sopra sinteticamente richiamate sono puntualmente indicate nelle Norme riportate a seguire. Le parti dovute alle integrazioni o modifiche effettuate con la presente dichiarazione di notevole interesse pubblico sono riportate in rosso.

## Art. 22 – Paesaggio Naturale

<b>Tab. A) Paesaggio Naturale - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica</b>	
<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale	Riduzione del suolo dovuta ad espansioni urbane, seconde case e infrastrutturazione
Utilizzo delle risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli stessi	Abusivismo e frazionamenti fondiari con uso Promiscuo
Utilizzo dei territori costieri compatibilmente con il valore del paesaggio, mantenimento delle aree ancora libere	Eccessivo uso del bene derivante dal turismo di massa
Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso attenta politica di localizzazione e insediamento misure di contenimento dei frazionamenti fondiari e di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale.	Erosione, inondazioni, fenomeni di inquinamento delle acque.
Valorizzazione dei beni naturali e culturali	Distruzione aree boschive dovute a incontrollata utilizzazione delle risorse boschive, incendi, urbanizzazioni, smottamenti del terreno, valanghe, Attività estrattive, discariche e depositi cielo

Mantenimento delle biodiversità, e della funzione ecologica delle aree boschive. <b>Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.</b>	<p>aperto.</p> <p><b>Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.</b></p> <p><b>Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.</b></p>
---	---

<b>Tab. B) Paesaggio Naturale - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione</b>		<b>Obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>Uso agricolo e silvo-pastorale</b>	<b>conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale</b>
<b>1.1</b>	<b>Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>	Sono consentite le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili; in questi casi è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo, gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco ed abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie, la costruzione di ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria per il bestiame brado. Non è consentito modificare il rapporto esistente fra superfici arborate e quelle a prato pascolo e/o seminativo nudo a danno delle prime, con esclusione dal rapporto delle piante da frutto. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi.

		<p>Non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso.</p> <p>Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
<b>1.2</b>	<b>Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	È consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d), del DPR 380/2001) dei manufatti esistenti e, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, un aumento di volume per l'adeguamento funzionale inferiore al 20%. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	<p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche</p>

		<p>conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.3	Abitazioni rurali	<p>Consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), del DPR 380/2001) dei manufatti esistenti e, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq. nel rispetto delle tipologie tradizionali. Non sono consentiti aumenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate oltre quelle conseguenti agli adeguamenti di cui al punto precedente. Non sono consentite nuove edificazioni.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici</p>

		<p>identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; inoltre non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.4	Strutture per agriturismo	<p>Sono ammesse mediante il recupero dei manufatti esistenti subordinatamente a PUA. La relazione paesaggistica deve prevedere azioni di valorizzazione dei beni. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate</p>

		<p>con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.5	Recupero dei centri rurali	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. <b>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale).</b> È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica,</p>



		<p>purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; inoltre non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
--	--	--

## 23 – Paesaggio naturale agrario

<b>Tab. A) Paesaggio Naturale agrario - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica</b>	
<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale agrario	Modificazione della compagine vegetale o morfologia
Riqualificazione e recupero dei caratteri naturali propri	Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e culturale
Tutela dei beni del patrimonio naturale e culturale	Modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo
Conservazione degli insiemi paesaggistici connettivi delle grandi valli fluviali e delle maremme tirreniche	Interruzione di processi ecologici e Ambientali
Recupero degli ambiti parzialmente compromessi e ripristino ambientale	Fenomeni di intrusione e di riduzione del suolo a causa di riconversione di aree libere verdi ai fini insediativi (secondo case, strutture ricettive)
<p>Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.</p>	<p>Eccessivo uso del bene dovuto a turismo di massa</p> <p>Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti</p>

	<p>arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.</p> <p>Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.</p>
--	--

<b>Tab. B) Paesaggio Naturale Agrario - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione</b>		<b>Obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>Uso agricolo e silvo-pastorale</b>	<b>conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale</b>
<b>1.1</b>	<b>Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>	<p>Sono consentite le sistemazioni idrauliche da realizzare con le tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r. 34/1996 per una copertura non superiore al 30% della superficie, i silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetrie per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona;</p> <p>non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</p> <p>non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari;</p>

		non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso.
<b>1.2</b>	<b>Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	È consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001) dei manufatti esistenti e un aumento di volume inferiore al 20% Le nuove realizzazioni sono consentite con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati; l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 50 ha. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	<p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche</p>

		<p>conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti;</p> <p>non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</p> <p>non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.3	Abitazioni rurali	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume inferiore al 20%. Le nuove realizzazioni sono consentite su lotto minimo 50 ha. L'indice di edificabilità è di 0,005 mc/mq, l'altezza massima degli edifici è 7 ml. L'edificazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea</p>

		<p>documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti;</p> <p>non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</p> <p>non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.4	Strutture per agriturismo	<p>Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.</p> <p>Per la ristrutturazione di cui alla lettera d), comma 1, art. 3 del DPR 380/2001 il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere.</p>

		<p>Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti;</p> <p>non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</p> <p>non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.5	Recupero dei centri rurali	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lett. d del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione paesistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella reazione paesaggistica.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discriminare cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore</p>

		<p>estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
<b>6</b>	<b>Uso tecnologico</b>	Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
<b>6.2</b>	<b>Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001)</b>	<p>Sono consentiti <b>previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato</b>, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.</p>

		<p>In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore;</li> <li>- che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati;</li> <li>- che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico;</li> <li>- che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici.</li> </ul>
--	--	---

## Art. 24 – Paesaggio naturale di continuità

<b>Tab. A) Paesaggio naturale di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica</b>	
<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale	Modificazione della compagine vegetale o morfologia
Riqualificazione e recupero dei caratteri naturali propri	Interruzione di processi ecologici e Ambientali
Protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale	Fenomeni di intrusione e di riduzione del suolo a causa di riconversione di aree libere verdi ai fini insediativi (secondo case, strutture ricettive)
valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari	Eccessivo uso del bene dovuto a turismo di massa
Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso	Aree estrattive, discariche e depositi a cielo aperto
- attenta politica di localizzazione e insediamento	Abusivismo
- utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale.	
salvaguardia dei valori naturalistici	



<p>che si conservano nel tessuto urbano.</p>	<p>Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.</p> <p>Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.</p>
<p>Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale storico archeologico</p>	
<p>Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.</p>	

<b>Tab. B) Paesaggio Naturale di Continuità - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione</b>		<b>Obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>Uso agricolo e silvo-pastorale</b>	<b>conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale</b>
<b>1.1</b>	<b>Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>	<p>Sono consentite: le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili con obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo; gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come muretti a secco ed abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie, la costruzione di ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria per il bestiame brado. Sono consentiti inoltre i silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico, la posa di teloni o di rivestimenti mobili, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, le serre di cui alla l.r. 34/1996, limitatamente a quelle per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi.</p> <p><b>Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</b>  <b>non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari;</b>  <b>non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso.</b></p>
<b>1.2</b>	<b>Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	<b>Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente</b>

1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume inferiore al 20%.
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Non sono consentite nuove edificazioni o ampliamenti superiori al 20% dei manufatti esistenti. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.3	Abitazioni rurali	<p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discriminare cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.4	Strutture per agriturismo	Consentite mediante il recupero dei manufatti esistenti. La relazione

		<p>paesaggistica deve prevedere azioni di valorizzazione del paesaggio.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discriminare cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.5	Recupero dei centri rurali	<p>Consentito esclusivamente il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/2001, il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione paesistica da realizzare contestualmente agli interventi documentati dettagliatamente nella relazione paesaggistica.</p>

		<p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
<b>6</b>	<b>Uso tecnologico</b>	<b>Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale</b>
<b>6.2</b>	<b>Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001)</b>	<p>Sono consentiti, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici <b>previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato</b>. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e</p>

		<p>deve documentare dettagliatamente la sistemazione paesistica post operam da prevedere nel progetto.</p> <p>In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore;</li> <li>- che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati;</li> <li>- che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico;</li> <li>- che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici.</li> </ul> <p>La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.</p>
<p><b>6.4</b></p>	<p><b>Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegata d.lgs. 10 settembre 2010.</b></p>	<p>Sono consentiti gli impianti anche di grande dimensione <b>previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato</b>. La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e alla eliminazione delle relazioni visive, storico culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini.</p> <p><b>La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere;</li><li>- prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;</li><li>- prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come "panoramici" nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della "salvaguardia delle visuali" nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l'assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l'assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.</li></ul>
--	--	--

## Art. 25 – Paesaggio agrario di rilevante valore

Tab. A) Paesaggio agrario di rilevante valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica	
Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario di rilevante valore	Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico
Salvaguardia della biodiversità attraverso utilizzo diversificato aree rurali	Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e culturale
Riqualificazione delle caratteristiche dei paesaggi a rischio di degrado mediante: - riconduzione a metodi di coltura tradizionali - contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti - attenta politica di localizzazione e insediamento - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio agricolo.	Suddivisione e frammentazione  Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci
Tutela e valorizzazione delle architetture rurali	Modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo
Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.	Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono delle attività agricole  Intensità di sfruttamento agricolo  Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico  Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.  Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.

Tab. B) Paesaggio Agrario di Rilevante Valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale



1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	<p>Sono consentite le sistemazioni idrauliche da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r. 34/1996 "disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" nonché, silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico. Sono inoltre ammessi interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come muretti a secco, fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.</p> <p><b>Non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</b></p> <p><b>non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</b></p> <p><b>Non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso.</b></p>
1.2	Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo	<b>Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente</b>
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	<p>Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati, l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 10 ha.</p> <p><b>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e</b></p>

		<p>tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il ‘carattere contemporaneo’ del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell’esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l’impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l’edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l’integrazione dell’edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l’eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	<p>Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l’ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell’assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti</p>

		<p>intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.3	Abitazioni rurali	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con lotto minimo 10 ha. L'indice di

		<p>edificabilità è di 0,005 mc/mq, l'altezza massima degli edifici è 7 ml.</p> <p>L'edificazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.4	Strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti nonché gli ampliamenti nei limiti previsti

		<p>dall'articolo 15 della l.r. 2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di agriturismo e turismo rurale" nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Per la ristrutturazione di cui alla lettera d) co 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20%. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti;</p>
--	--	--

		<p>non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</p> <p>non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.5	Recupero dei centri rurali	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le</p>

		<p>parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti;  non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</p> <p>non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
<b>6</b>	<b>Uso tecnologico</b>	<b>Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale</b>
<b>6.2</b>	<b>Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001)</b>	<p>Sono consentiti <b>previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato</b>. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.</p> <p><b>In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore;</li> <li>- che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati;</li> <li>- che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico;</li> <li>- che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici.</li> </ul> <p>La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.</p>

6.3

**Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.**

Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta eccezione solo per quelli fotovoltaici integrati su serre solari e su pensiline per aree a parcheggio e per gli impianti a biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibile localizzarli in contesti paesaggistici diversi e in ogni caso devono essere realizzati in adiacenza agli edifici delle aziende agricole esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati.

La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:

- motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;
- tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere;
- prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;
- prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come "panoramici" nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della "salvaguardia delle visuali" nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l'assenza di impatti negativi significativi sui



		<p>contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l'assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.</p>
<p><b>6.4</b></p>	<p><b>Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.</b></p>	<p>Sono consentiti gli impianti eolici anche di grande dimensione <b>previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato</b>. La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere adeguate misure di mitigazione secondo quanto indicato nelle Linee Guida.</p> <p>La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;</li> <li>- tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di più impianti già realizzati o in itinere;</li> <li>- prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e</li> </ul>

		<p>beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;</p> <p>- prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come “panoramici” nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della “salvaguardia delle visuali” nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l’assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l’assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall’introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l’apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.</p>
--	--	--

**Art. 26 – Paesaggio agrario di valore**

<p><b>Tab. A) Paesaggio agrario di valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica</b></p>	
<p><b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b></p>	<p><b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b></p>

Mantenimento della vocazione agricola mediante individuazione di interventi di valorizzazione anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile: - sviluppo prodotti locali di qualità - sviluppo agriturismo - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione - valorizzazione energia rinnovabile - formazione e qualificazione professionale rafforzamento delle	Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale  Suddivisione e frammentazione  Modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo  Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo
Rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete	Intensità di sfruttamento agricolo  Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo
Recupero e riqualificazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori preesistenti anche mediante - ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali - contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti - attenta politica di localizzazione e insediamento - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione	Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci  <b>Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.</b>
Tutela e valorizzazione delle architetture rurali	
<b>Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.</b>	<b>Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sedi d'impianto, modalità e tipologia di colture.</b>

<b>Tab. B) Paesaggio Agrario di Valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione</b>		<b>Obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>Uso agricolo e silvo-pastorale</b>	<b>mantenimento o recupero della vocazione agricola e promozione dello sviluppo sostenibile</b> - sviluppo prodotti locali di qualità - sviluppo agriturismo - ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica</b>	Sono consentite le sistemazioni idrauliche da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle

		<p>colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili, le serre di cui alla l.r.12 agosto 1996 n. 34 "disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" e, i silos. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.</p> <p><b>Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</b></p> <p><b>non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari;</b></p> <p><b>non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso.</b></p>
<b>1.2</b>	<b>Manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	<b>Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali</b>
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	<p>Oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% degli edifici esistenti sono ammesse nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati; l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 5 ha.</p> <p><b>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a</b></p>

		<p>partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</p> <p>non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	<p>Oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% delle strutture esistenti sono ammesse nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore e documentare le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da prevedere nel progetto e da realizzare contestualmente all'intervento.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31</p>

		<p>dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.3	Abitazioni rurali	<p>Oltre al recupero delle abitazioni rurali esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di edificabilità di 0,005 mc/mq. e lotto minimo 5 ha. L'altezza massima dell'edificio è di 7 m.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella</p>

		<p>circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.4	Strutture per agriturismo	<p>Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti) nonché gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della l.r.2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di agriturismo e turismo rurale" nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.</p> <p>Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento.</p> <p><b>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le</b></p>

		<p>caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il ‘carattere contemporaneo’ del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell’esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l’impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l’edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l’integrazione dell’edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</p> <p>non è consentita l’eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.5	Recupero dei centri rurali	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all’intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le</p>



		<p>caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il ‘carattere contemporaneo’ del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell’esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l’impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l’edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l’integrazione dell’edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l’eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.6	Nuova formazione centri rurali	<p>Consentita la realizzazione di centri rurali con indice di edificabilità residenziale di 0,05 mc/mq e lotto minimo di 5 ha se l’area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta il mantenimento della vocazione rurale delle aree. Le nuove costruzioni debbono presentare una qualità architettonica e soluzioni generalmente armonizzanti con</p>

		<p>il contesto, la cui compatibilità deve essere accertata in sede di autorizzazione paesaggistica. E' sempre ammesso il ricorso a forme e soluzioni architettoniche della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale di altri manufatti eventualmente presenti; non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
<b>6</b>	<b>Uso tecnologico</b>	<b>Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale</b>
<b>6.2</b>	<b>Installazione per impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001)</b>	<p>Sono consentiti <b>previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato</b>. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.</p> <p><b>In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore;</li> <li>- che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati;</li> <li>- che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico;</li> <li>- che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici.</li> </ul>
<b>6.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla</b>	<p>Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta eccezione solo per quelli fotovoltaici integrati su serre solari e su pensiline per aree a parcheggio e per gli impianti a</p>

	<p><b>parte II, articolo 10 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.</b></p>	<p>biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibile localizzarli in contesti paesaggistici diversi e in ogni caso devono essere realizzati in adiacenza agli edifici delle aziende agricole esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l’impatto cumulativo con altri impianti già realizzati.</p> <p>La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell’Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;</li> <li>- tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o <i>in itinere</i>;</li> <li>- prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l’inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l’assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;</li> <li>- prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come “panoramici” nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della “salvaguardia delle visuali” nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l’assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l’assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera:</li> </ul>
--	--	--

		<p>queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.</p>
<p><b>6.4</b></p>	<p><b>Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.</b></p>	<p>Sono consentiti gli impianti eolici anche di grande dimensione <b>previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato</b>. La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere adeguate misure di mitigazione. <b>La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;</li> <li>- tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di più impianti già realizzati o in itinere;</li> <li>- prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;</li> <li>- prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come "panoramici" nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della "salvaguardia delle visuali" nelle tavv. A</li> </ul>

		<p>del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l'assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l'assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.</p>
--	--	--

### Art. 27 – Paesaggio agrario di continuità

<b>Tab. A) Paesaggio agrario di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica</b>	
<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
Individuazione linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo di territorio attraverso una attenta politica di localizzazione e insediamento	Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e culturale  Ulteriore suddivisione e frammentazione  Modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo

<p>Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sviluppo prodotti locali di qualità</li> <li>- sviluppo agriturismo</li> <li>- creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione</li> <li>- Valorizzazione energia rinnovabile</li> <li>- Promozione formazione e qualificazione professionale</li> <li>- Creazione reti e collegamenti con le città rurali e altre regioni.</li> </ul> <p>Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o metodi innovativi e di sperimentazione</li> <li>- modi di utilizzazioni del suolo compatibili con la protezione della natura e il miglioramento delle condizioni di esistenza delle popolazioni</li> </ul> <p>Salvaguardia delle architetture rurali</p> <p>Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.</p>	<p>Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo</p> <p>Intensità di sfruttamento agricolo</p> <p>Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo</p> <p>Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci</p> <p><b>Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.</b></p> <p><b>Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.</b></p>
--	---

<b>Tab. B) Paesaggio Agrario di Valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione</b>		<b>Obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>Uso agricolo e silvo-pastorale</b>	<p><b>Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile.</b></p> <p><b>Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati</b></p>
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica</b>	<p>Sono consentite le sistemazioni idrauliche nonché gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r.12 agosto 1996 n. 34 e i silos, <b>previa verifica di compatibilità con il contesto paesaggistico delle opere proposte.</b></p> <p>Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle piccole attività agricole esistenti come fontanili, i muretti a secco, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o murarie. Per</p>

		<p>quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.</p> <p><b>Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;</b></p> <p><b>non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</b></p> <p><b>Non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso.</b></p>
<b>1.2</b>	<b>Manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	<b>Valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali</b>
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	<p>Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati, l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 3 ha.</p> <p><b>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con</b></p>

		<p>valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti;  non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;  non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	<p>Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario e dettagliare le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere</p>



		<p>contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.3	Abitazioni rurali	<p>Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di edificabilità di 0,01 mc/mq, h max 7 ml, il lotto minimo è di 3 ha.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio</p>

		<p>architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.4	Strutture per agriturismo	<p>Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti e gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della l.r. 2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di agriturismo e turismo rurale" con adeguamento delle 92 caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione</p>

		<p>Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.5	Recupero dei centri rurali	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 è il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.</p> <p>Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e</p>

		<p>tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
1.2.6	Nuova formazione centri rurali	<p>È consentita la realizzazione di centri rurali con indice edificabilità residenziale 0,05 mc/mq e lotto minimo 5 ha se l'area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta mantenimento della vocazione rurale delle aree.</p>

		<p>Le nuove costruzioni debbono presentare una qualità architettonica e soluzioni generalmente armonizzanti con il contesto, la cui compatibilità deve essere accertata in sede di autorizzazione paesaggistica. E' sempre ammesso il ricorso a forme e soluzioni architettoniche della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale di altri manufatti eventualmente presenti; non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.</p>
<b>6</b>	<b>Uso tecnologico</b>	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
<b>6.2</b>	<b>Installazione per impianti ricetrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001)</b>	<p>È consentita <b>previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato</b>. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.</p> <p>In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore;</li> <li>- che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati;</li> <li>- che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico;</li> <li>- che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici.</li> </ul>

<p><b>6.3</b></p>	<p><b>Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.</b></p>	<p>Sono consentiti gli impianti di produzione di energia, <b>previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato</b>. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam, secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati (Linee Guida). <b>La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;</b></li> <li>- <b>tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o <i>in itinere</i>;</b></li> <li>- <b>prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;</b></li> <li>- <b>prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come "panoramici" nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della "salvaguardia delle visuali" nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l'assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto</b></li> </ul>
-------------------	---	---

		<p>paesaggistico. In generale andrà tutelato l'assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.</p>
<p><b>6.4</b></p>	<p><b>Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.</b></p>	<p>Sono consentiti gli impianti eolici anche di grande dimensione <b>previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato</b>. La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, della compagine vegetale, della interruzione di processi ecologici e paesistici e prevedere adeguate misure di mitigazione secondo quanto previsto nelle Linee Guida. <b>La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;</li> <li>- tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere;</li> <li>- prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle</li> </ul>

		<p>opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;</p> <p>- prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come “panoramici” nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della “salvaguardia delle visuali” nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l’assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l’assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall’introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l’apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.</p>
--	--	---

### **Art. 30 – Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto**

1. Il Paesaggio dei centri e nuclei storici è costituito dagli insediamenti urbani storici comprendendovi sia gli organismi urbani di antica formazione ed i centri che hanno dato origine alle città contemporanee sia le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo e dalla relativa fascia di rispetto.
2. Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro



formazione, costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati, dalle ville, i parchi e i giardini storici periurbani nonché da infrastrutture territoriali.

3. La relativa perimetrazione, come accertata ed adeguata negli elaborati di piano approvati, è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR delle configurazioni illustrate nelle planimetrie storiche del Catasto Gregoriano redatte antecedentemente e immediatamente dopo l'avvento dello stato unitario, della cartografia IGM 1:25.000 levata 1873/83. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione.

4. Per gli insediamenti urbani storici è determinata una fascia di rispetto, intesa a garantirne la conservazione e la percezione. La fascia di rispetto è stata determinata a partire dalla perimetrazione accertata come indicato nel precedente comma 3, per una profondità di 150 metri.

5. In tale ambito di paesaggio rientrano anche nuclei minori o insediamenti storici isolati, con o senza fascia di rispetto, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio pertinenti anche alle più antiche fasi di frequentazione. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

6. La tutela è volta alla valorizzazione dell'identità culturale e alla tutela dell'integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante l'inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 comma 1 lettera a) del Codice.

8. Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 4, ove presente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 14, 15 e 16 delle norme. Tali disposizioni prevalgono su quelle dei paesaggi individuati nei "Sistemi ed ambiti di paesaggio – Tavole A" con esclusione delle porzioni dell'insediamento storico individuate come "paesaggio delle ville parchi e giardini storici", "paesaggio dell'insediamento storico diffuso" e "paesaggio degli insediamenti urbani" per i quali si applica la relativa disciplina.

9. I piani attuativi ai quali gli strumenti urbanistici rinviano l'attuazione dei nuovi inserimenti, devono essere volti al recupero e dovranno prevedere come contenuto necessario, una disciplina dei rapporti fra il centro antico e gli sviluppi contemporanei nonché affrontare le relazioni strutturali e funzionali del centro antico in seno all'intero organismo urbano. Con riferimento alle aree edificate contigue ai centri storici, la relazione paesaggistica dovrà prevedere interventi atti a facilitare la percezione dell'organismo storico recuperando aperture visive e migliorando le visuali passive dei centri storici mediante sistemazioni verdi, schermature e anche demolizioni. I piani dovranno altresì verificare l'adeguatezza della fascia di rispetto contigua al centro storico determinata dal PTPR e variandone eventualmente la perimetrazione in ampliamento, in relazione ad aree la cui salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante il centro storico oggetto di tutela. In ogni caso le zone di espansione contigue al centro storico o interferenti con esso dovranno localizzarsi in modo da evitare o non consolidare contiguità edilizie con gli organismi urbani antichi, da non alterare l'aspetto del loro intorno, specie in presenza di situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori).

9. Nelle aree ricadenti in "Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto" deve essere perseguita la conservazione degli edifici e delle costruzioni eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945, ossia di quegli immobili con valore storico-testimoniale, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, ma che abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia tradizionale; gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali. Gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di

demolizione, ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola volta, o gli ampliamenti previsti dalla tabella B del presente articolo), sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.

10. Gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze, è prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali. Le soluzioni tradizionali degli sporti di gronda non possono essere sostituite o alterate. Soluzioni quali cornicioni in intonaco, in pietra, in mattoni a sbalzo o sporti con palombelle e pannelle ecc. andranno conservati e mantenuti.

11. Non è consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato. La compatibilità di eventuali nuove aperture con il contesto del centro storico, per il solo adeguamento igienico sanitario, andrà verificata in sede di autorizzazione paesaggistica.

12. Le finiture esterne con i loro materiali sono elementi che contribuiscono alla definizione estetica dei manufatti, che costituisce uno dei fattori determinanti nell'integrazione fra territorio e insediamento urbano. La coloritura assume, tra le varie finiture che caratterizzano l'esterno degli edifici, un particolare valore, sia per la capacità di sottolineare l'architettura innestandosi come interprete dei materiali usati, sia come elemento figurativo del paesaggio sensibile di cui è parte integrante. Pertanto il PTPR prescrive per la coloritura degli edifici quanto segue:

- a) i progetti di nuovi edifici e di recupero di quelli esistenti debbono contenere precise indicazioni sulle tinteggiature con specificazione sia dei materiali sia dei colori che si intende usare;
- b) la coloritura dei manufatti edilizi deve perseguire la corretta interpretazione architettonica delle facciate, e pertanto evidenziare – salvo il caso di riscontri documentati che comprovino l'assenza di tale differenza cromatica – quando presenti i piani di profondità e l'articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi; deve essere altresì valutata la coloritura nel caso di presenza nell'intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l'equilibrio dei valori architettonici presenti;
- c) ove edifici, manufatti, o complessi rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico siano in proprietà, la coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, deve obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà;
- d) è fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio o ai silicati, salvo che per i fabbricati oggetto di sostituzione (realizzati dopo il 31 dicembre 1945) e realizzati

con tecnologie e materiali moderni; in generale è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico monumentale ed estetico tradizionale. In generale andranno preferite e impiegate, salvo diverse evidenti e motivazioni, finiture (intonaci, rasature e collette) a base di calce naturale. L'eventuale formazione di nuovi intonaci o la sostituzione di parti mancanti andrà realizzata con modalità tradizionale, assicurando la finitura superficiale tipica realizzata con le modalità proprie dell'edilizia locale.

e) E' fatto divieto di stonacare fabbricati del paesaggio dei centri e nuclei storici attualmente rivestiti da intonaci storici o storicizzati. E' fatto di vieto di realizzare stonacature parziali con qualsiasi disegno (bugne angolari, stipiti, architravi, mancanze irregolari a simulare lacune di qualsiasi tipo ecc.). Considerata la prevalente natura e originaria conformazione della maggior parte del tessuto edilizio storico-testimoniale dei centri storici di cui trattasi, prevalentemente rifiniti e protetti con intonaci a base di calce, si prescrive la conservazione e il restauro delle facciate intonacate. Eventuali opere di diversa natura andranno sottoposte alla preventiva autorizzazione paesaggistica.

E' fatto divieto di apporre lastre lapidee a simulare stipiti, architravi o bugne, elementi posticci e dissimili dalle soluzioni proprie del tessuto storico.

f) le superfici di fondo realizzate ad intonaco liscio, devono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali tradizionali, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dalle tonalità delle terre, al colore tufo chiaro, mattone chiaro, avorio, sabbia. Per le superfici di fondo lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Le superfici di fondo composte in materiali litoidi o laterizi in vista devono essere ripulite e protette. I rilievi devono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. I rilievi realizzati in "trompe l'oeil" devono essere conservati e restaurati

g) per la determinazione dei colori originali va effettuata l'analisi stratigrafica sull'intonaco e se possibile un'indagine iconografico-storica, indagini funzionali ad individuare la cromia più appropriata. Le coloriture con toni o tinte differenti (manutenzioni straordinarie) da quelle oggi esistenti dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Soprintendenza territorialmente competente. In generale, salvo il ripristino di elementi e cromie storicamente accertate e documentate, è fatto divieto di impiego di cromie accese che alterino l'equilibrio cromatico degli ambiti dei centri storici in cui gli immobili sono ricompresi;

h) gli infissi esterni, le ringhiere, i pluviali, ecc., devono essere realizzati con materiali e colori armonizzati al prospetto dell'edificio. Gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni devono essere effettuati mantenendo l'omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali;

i) l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni devono essere realizzati in modo che non peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura dell'edificio e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggiali idonei in modo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici;

l) è fatto divieto di rimuovere elementi architettonici con valore storico-testimoniale e rappresentativi dell'edilizia storica locale: andranno rigorosamente conservati cornicioni, cornici di porte e finestre, fasce marcapiano o marcadavanzale, basamenti storici, elementi modanati ed elementi decorativi caratteristici (edicole ecc.), mensole e supporti di poggiali storici, balaustre

ecc. siano essi in pietra, in intonaco, mattoni, legno o metallo. Andranno inoltre conservati tutti i profferli, le sedute esterne, le vere di pozzo o bocche di cisterne, gli antichi chiusini in pietra e altri elementi storici simili o a questi affini;

13. per la viabilità e gli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico è assicurata la tutela delle componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria, alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. Negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interraste.

<b>Tab. B) Paesaggio Agrario di Valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione</b>		<b>Obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>Uso agricolo e silvo-pastorale</b>	<b>conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico</b>
<b>1.2</b>	<b>Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
<b>1.2.1</b>	<b>Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle)</b>	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d dell'articolo 3 del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla modificazione del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti e nuove costruzioni. <b>In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola</b>
<b>1.2.2</b>	<b>strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli</b>	
<b>1.2.3</b>	<b>Abitazione rurale</b>	
<b>1.2.4</b>	<b>Recupero centri rurali esistenti</b>	

		<p>volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.</p>
<p><b>1.2.5</b></p>	<p><b>Recupero centri rurali esistenti</b></p>	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d dell'articolo 3 del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla modificazione del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti e nuove costruzioni.</p> <p>In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola</p>

		<p>volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.</p>
<b>2</b>	<b>Uso per attività di urbanizzazione</b>	<b>conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico</b>
2.3	<p>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)</p>	<p>Consentiti il recupero dei servizi pubblici o di interesse pubblico gli adeguamenti funzionali e ulteriori ampliamenti dei servizi esistenti nonché la realizzazione di nuovi servizi se strettamente correlati agli insediamenti residenziali esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per la ristrutturazione edilizia e per i nuovi inserimenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio</p>

		<p>storico, e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.</p>
--	--	--

3	Uso residenziale	Tutela dei paesaggi del tessuto edilizio storico delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti storici o di fondazione.
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni dei materiali, coloriture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico, e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.</p> <p>All'interno del tessuto storico non sono consentiti ampliamenti di volume salvo che per adeguamenti ai fini igienico-sanitari fino al 5% e comunque non superiori a 50 mq. <b>In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili</b></p>



		<p>attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.</p>
3.2	<p>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001</p>	<p>Consentite esclusivamente se previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR adottato nelle fasce di rispetto esterne al tessuto storico, alle condizioni di cui all'art. 43 comma 13 delle norme. I relativi piani attuativi sono approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. Sono altresì consentite, sostituzioni edilizie a parità o in riduzione dei volumi esistenti, anche all'interno dei centri o nuclei storici se realizzate al fine di migliorare l'aspetto percettivo del tessuto storico e la fruizione dello stesso con esclusione della demolizione di manufatti tutelati ai sensi della parte II del Codice o comunque di pregio architettonico o estetico tradizionale. La relazione paesaggistica deve documentare il corretto inserimento dell'intervento nel tessuto edilizio storico e le misure di miglioramento da realizzare attraverso la esecuzione del progetto.</p> <p>In ogni caso le nuove costruzioni devono essere relazionate, anche tipologicamente, al proprio contesto. Il carattere architettonico di ogni edificio dovrà conformarsi, quanto più possibile, alle costruzioni contermini, o comunque appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesaggistico dei luoghi (volumetrie e loro articolazioni, superfici totali, aperture, apparecchiature, finiture). Dovranno essere evitati gli elementi (balconi, mansarde) estranei all'edilizia tradizionale dei luoghi. Dovranno essere evitati squilibri dimensionali.</p>

		<p>In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.</p>
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Tutela e fruizione dei paesaggi dei centri storici, delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti contemporanei

4.1	Laboratori artigianali	Conservazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'integrità culturale del centro storico
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono altresì consentiti ampliamenti inferiori al 20% esclusivamente se previsti dai piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. Per la ristrutturazione edilizia e per gli eventuali ampliamenti dei manufatti esistenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. <b>In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto</b></p>

		<p>insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.</p> <p>L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.</p>
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	<p>È consentita la realizzazione di laboratori per le attività compatibili con l'uso residenziale esclusivamente mediante il recupero degli edifici esistenti anche, con sostituzione edilizia a parità o in riduzione dei volumi esistenti se migliorativa dell'assetto percettivo del tessuto storico con esclusione della demolizione di manufatti tutelati ai sensi della parte II del Codice o comunque di pregio architettonico o estetico tradizionale (edifici realizzate prima del 31 dicembre 1945) o mediante nuova realizzazione nelle fasce di rispetto del centro o nucleo storico alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 e previsti in piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. La relazione paesaggistica deve documentare il corretto inserimento dell'intervento nel tessuto edilizio storico e le misure di miglioramento da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. <b>In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a</b></p>

		<p>seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.</p>
<b>4.2</b>	<b>Strutture commerciali e terziarie</b>	<b>Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico</b>
<b>4.2.1</b>	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.</p> <p>Non sono consentiti ampliamenti tranne che nelle fasce di rispetto esterne al centro in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 15. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di</p>

		<p>autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.</p>
<p><b>4.2.2</b></p>	<p>nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%</p>	<p>Consentiti esclusivamente nelle fasce di rispetto esterne al centro o nucleo storico in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 15. La relazione paesaggistica deve documentare il corretto inserimento dell'intervento nel tessuto edilizio storico e le misure di miglioramento e di recupero dei beni presenti da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. <b>In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di</b></p>

		<p>autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.</p>
<b>4.3</b>	<b>Servizi pubblici generali</b>	<b>conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico</b>
<b>4.3.1</b>	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono altresì consentiti ampliamenti inferiori al 20% esclusivamente nelle fasce di rispetto al centro in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 15 ovvero se previsti dai piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. Per la ristrutturazione edilizia e per gli eventuali ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di</p>

		<p>recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto.</p> <p>In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.</p>
<b>5</b>	<b>Uso turistico sportivo e culturale</b>	<b>Promozione e fruizione del paesaggio dei centri storici</b>
<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri</b>	<b>conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con la salvaguardia del centro storico</b>



<b>5.1.1</b>	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	<p>Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono consentiti inoltre adeguamenti igienico-sanitari inferiori al 5% e comunque non superiore a 50 mq. Per la ristrutturazione e l'adeguamento igienico sanitario la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico circostante e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. <b>In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale</b></p>
--------------	---	---

		<p>demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.</p>
<p><b>5.1.2</b></p>	<p>nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%</p>	<p>È consentita la realizzazione di strutture turistico ricettive all'interno del nucleo storico esclusivamente attraverso il recupero dei manufatti esistenti o anche con sostituzioni edilizie a parità o in riduzione dei volumi se realizzate al fine di migliorare l'aspetto percettivo del tessuto edilizio storico e la fruizione dello stesso con esclusione della demolizione di manufatti tutelati ai sensi della parte II del Codice o comunque quelli indicati dal piano urbanistico di pregio architettonico o estetico tradizionale. Sono altresì consentite nuove costruzioni nelle fasce di rispetto esterne al centro o nucleo storico, alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 delle norme o previste nei piani attuativi finalizzati al recupero approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo.</p> <p>In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea</p>

		documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.
<b>5.2</b>	<b>Attrezzature di ristoro e soccorso</b>	Salvaguardia dei tessuti storici
<b>5.2.1</b>	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e gli ampliamenti inferiori al 20% delle attrezzature di ristoro esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano

		con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.
<b>5.4</b>	<b>Strutture scientifiche, centri culturali e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura</b>	<b>Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico</b>
<b>5.4.1</b>	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. Sono consentiti ampliamenti nelle fasce esterne al centro alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15. <b>In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o</b>

		<p>iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.</p>
<p><b>5.4.2</b></p>	<p>nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%</p>	<p>È consentita la realizzazione di strutture scientifico culturali mediante recupero degli edifici esistenti. Le nuove edificazioni, ivi compresi eventuali ampliamenti di manufatti esistenti, sono consentite esclusivamente nelle fasce di rispetto del centro o nucleo storico alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 se previsti dal piano attuativo approvato con i contenuti di cui al comma 9 de presente articolo. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea</p>

		documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.
--	--	---

<b>Tabella C Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto - norma regolamentare</b>		
	<b>Elementi del paesaggio</b>	<b>Norma regolamentare</b>
<b>5</b>	<b>elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale</b>	
<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. È consentita la trasformazione da copertura piana a tetto, con pendenza non > del 35% purché la linea di gronda non superi il piano d'imposta dell'esistente solaio di copertura. Gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze; è prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali. Le soluzioni tradizionali degli sporti di gronda non possono essere sostituite o alterate. Soluzioni quali cornicioni in intonaco, in pietra, in mattoni a sbalzo o sporti con palombelle e pannelle ecc. andranno conservati e mantenuti.
<b>5.2</b>	<b>Qualità delle finiture, colori, materiali</b>	Sono vietati infissi esterni in alluminio anodizzato, di qualsiasi colore. Gli infissi esterni, le ringhiere, i pluviali, ecc., devono essere realizzati con materiali e colori armonizzati al prospetto dell'edificio, con disegno

		<p>semplificato. Gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni devono essere effettuati mantenendo l'omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali.</p> <p>E' fatto divieto di rimuovere elementi architettonici con valore storico-testimoniale e rappresentativi dell'edilizia storica locale: andranno rigorosamente conservati cornicioni, cornici di porte e finestre, fasce marcapiano o marcadavanzale, basamenti storici, elementi modanati ed elementi decorativi caratteristici (edicole ecc.), mensole e supporti di poggiali storici, balaustre ecc. siano essi in pietra, in intonaco, mattoni, legno o metallo. Andranno inoltre conservati tutti i profferli, le sedute esterne, le vere di pozzo o bocche di cisterne, gli antichi chiusini in pietra e altri elementi storici simili o a questi affini.</p> <p>La coloritura dei manufatti edilizi deve perseguire la corretta interpretazione architettonica delle facciate e pertanto deve evidenziare (salvo il caso di riscontri documentati che comprovino l'assenza di tale differenza cromatica), quando presenti, i piani di profondità e l'articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi.</p> <p>Deve essere valutata la coloritura nel caso di presenza nell'intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l'equilibrio dei valori architettonici presenti. Ove edifici, manufatti, o complessi rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico siano in proprietà, la coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e</p>
--	--	---

		<p>altri manufatti visibili, deve obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà.</p> <p>E' fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio o ai silicati, salvo che per i fabbricati oggetto di sostituzione (realizzati dopo il 31 dicembre 1945) e realizzati con tecnologie e materiali moderni; è vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento di superfici esterne, quali intonaci e altre finiture, vietata la realizzazione di cappotti termici su immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945, ed è vietato il calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni.</p> <p>in generale andranno preferite e impiegate, salvo diverse evidenti e motivazioni, finiture (intonaci, rasature e collette) a base di calce naturale; l'eventuale formazione di nuovi intonaci o la sostituzione di parti mancanti andrà realizzata con modalità tradizionale, assicurando la finitura superficiale tipica realizzata con le modalità proprie dell'edilizia locale.</p> <p>E' fatto divieto di stonacare fabbricati del paesaggio dei centri e nuclei storici attualmente rivestiti da intonaci storici o storicizzati. E' fatto di vietato di realizzare stonacature parziali con qualsiasi disegno (bugne angolari, stipiti, architravi, mancanze irregolari a simulare lacune di qualsiasi tipo ecc.) Considerata la prevalente natura e originaria conformazione della maggior parte del tessuto edilizio storico-testimoniale dei centri storici di cui trattasi, prevalentemente rifiniti e protetti con intonaci a base di calce, si prescrive la conservazione e il restauro delle facciate intonacate. Eventuali opere di diversa natura andranno sottoposte alla preventiva autorizzazione paesaggistica.</p> <p>E' fatto divieto di apporre lastre lapidee a simulare stipiti, architravi o bugne, elementi posticci e dissimili dalle soluzioni proprie del tessuto storico.</p> <p>In generale è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i</p>
--	--	---



		<p>manufatti di interesse storico monumentale ed estetico tradizionale; le superfici di fondo realizzate ad intonaco liscio, devono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali tradizionali, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dalle tonalità delle terre, al colore tufo chiaro, mattone chiaro, avorio, sabbia. Per le superfici di fondo lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Le superfici di fondo composte in materiali litoidi o laterizi in vista devono essere ripulite e protette. I rilievi devono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. I rilievi realizzati in “trompe l’oeil” devono essere conservati e restaurati. Per la determinazione dei colori originari va effettuata l’analisi stratigrafica sull’intonaco e se possibile un’indagine iconografico-storica, approfondimenti funzionali ad individuare la cromia più appropriata. Le coloriture con toni o tinte differenti (manutenzioni straordinarie) da quelle oggi esistenti dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Soprintendenza territorialmente competente. In generale, salvo il ripristino di elementi e cromie storicamente accertate e documentate, è fatto divieto di impiego di cromie accese che alterino l’equilibrio cromatico degli ambiti dei centri storici in cui gli immobili sono ricompresi.</p> <p>L’adeguamento e l’inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni devono essere realizzati in modo che non peggiorino l’aspetto esteriore o la struttura dell’edificio e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l’ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l’installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggiali idonei in</p>
--	--	--

		modo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici;
--	--	---

Al fine di tutelare l'eventuale presenza di resti e/o stratigrafie archeologiche sotto la superficie, si ribadiscono le prescrizioni di natura archeologica, già disciplinate dagli artt. 42 e 46 delle Norme del PTPR approvato.

Si ribadisce e conferma che nelle aree di interesse archeologico tutelate anche ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 ogni modifica dello stato dei luoghi, *ivi* comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm limitatamente alle sole aree sottoposte alla tutela prevista ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice

Per quanto concerne le aree sottoposte "salvaguardia delle visuali" individuate dal PTPR (art. 50 delle Norme), essendo state ritenute insufficienti relativamente ai valori che la presente dichiarazione ha riconosciuto, si integra quanto già rappresentato nelle Tavole A dello stesso PTPR estendendo lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come aree con "salvaguardia delle visuali", per le quali verranno applicate, pertanto, le previsioni dell'art. 50 delle norme del PTPR, integrate da quanto espressamente previsto dalla presenti Norme.

Vengono di seguito specificate le modifiche apportate alle Tavole A e Tavole C del PTPR, così come rappresentate negli elaborati elaborato nn. 11 e 13 della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Vengono estese lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come aree con "salvaguardia delle visuali":

- nei territori comunali di Farnese, Valentano e Latera, la Strada Provinciale 117, Valle dell'Olpetà, nel tratto che dall'incrocio SP117-SP 47, presso la cappella della madonna di Loreto, attraversa la piana della caldera in direzione nord-est per raggiungere Latera e risalire l'orlo calderico e incrociare infine la Strada Regionale 312 Castrense in loc. Cantoniera;
- nel territorio comunale di Valentano il tratto di via delle Mura che cinge la maggior parte del centro storico con veduta aperta sulla piana della caldera e sulle sue pendici;
- nel territorio comunale di Valentano la via Il Piano che poi diventa strada comunale di Pitigliano nel tratto che dalla Strada Regionale 312 Castrense scende nella piana per incrociare la Strada Provinciale 117 Valle dell'Olpetà.

Si precisa infine che la presente dichiarazione di notevole interesse pubblico non ha introdotto modifiche alla classificazione dei paesaggi effettuati nelle rispettive tavole A del PTPR approvato e vigente.

Sede, 08.08.2023

*I RELATORI*

Arch. Yuri Strozzi

Dott.ssa Biancalisa Corradini

CON LA COLLABORAZIONE:

Dott.ssa Gilda Benedettini

Dott. Giovanni Maria di Buduo

Dott. Gianluca Forti

Arch. Valeria Gaspari

Dott.ssa Francesca Rizzo

*Visto*

**IL SOPRINTENDENTE**

Arch. Margherita Eichberg